

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 705

PROPOSTA DI LEGGE

d’iniziativa della deputata **POLVERINI**

Disposizioni in materia di politiche integrate per la sicurezza e di polizia locale

Presentata il 7 giugno 2018

ONOREVOLI COLLEGHI! — La sicurezza ordinaria delle città, spesso indicata come « sicurezza urbana », si è imposta come un importante fattore di criticità nell’opinione pubblica, avvertito soprattutto tra le categorie più deboli come una vera priorità, anche a seguito dei rilevanti cambiamenti intervenuti riguardo alla composizione sociale delle comunità, alle trasformazioni economiche e del costume, nonché all’impatto dell’immigrazione. Conseguentemente, il sistema di organizzazione delle strutture di polizia dovrebbe essere omogeneo a livello europeo e quindi anche il sistema organizzativo italiano dovrebbe adeguarsi a quello delle altre nazioni.

In tale contesto, la polizia locale deve trovare collocazione quale organo di prima istanza, in virtù della peculiare funzione di polizia di prossimità che le *fontes iuris* già le ascrivono.

Per tale motivo appare opportuno procedere a riorganizzare le strutture di poli-

zia locale, adattandole alle nuove esigenze della società, in riferimento al corretto vivere civile e alla pacifica convivenza.

Inoltre, la polizia locale deve mantenere, aggiornandole e migliorandole, *ope legis*, le funzioni che la portano giornalmente a coadiuvare la Polizia dello Stato nella sua primaria funzione di tutela dell’ordine pubblico. Questa proposta di legge ha quindi tale obiettivo di grande interesse pubblico, ovvero migliorare in ogni suo aspetto la sicurezza dei cittadini e delle città, ottimizzare le condizioni di qualità della vita, garantire una corretta fruibilità dei servizi e del bene pubblico, dirimere i conflitti civili, garantire la migliore vivibilità possibile delle nostre città e dei nostri borghi, sicuramente già assicurata, in prima istanza da una buona amministrazione locale, di cui è perno un’efficiente ed efficace polizia locale.

La presente proposta di legge prevede, quindi, sei punti cardine, sui quali sono

basati i suoi principi informativi, di seguito illustrati.

1) Riconoscimento *de iure* della qualifica di agente di polizia giudiziaria (PG) senza limitazioni temporali, territoriali e di materia per la categoria degli agenti di polizia locale, modificando, *in parte qua*, il comma 2 dell'articolo 57 del codice di procedura penale. Riconoscimento *de iure* della qualifica di ufficiale di PG senza limitazioni temporali, territoriali e di materia per le categorie dei sottufficiali e degli ufficiali (attualmente denominati addetti al coordinamento e controllo e responsabili dei corpi o servizi dall'articolo 5 della legge n. 65 del 1986), modificando il comma 1 del citato articolo 57. Tale riconoscimento si giustifica in quanto l'attività della polizia locale già in pratica non trova limitazioni di materia, in virtù del fatto che come agenti di PG la competenza è per tutti i tipi di reati e quindi anche l'attività di ufficiale di PG è svolta già senza limitazioni *ratione materiae*, anche su delega della magistratura. Si tratterebbe, quindi, solo di ratificare lo *status quo*, dando certezza del diritto (garantendo un'azione migliore della pubblica amministrazione nei confronti dei cittadini utenti), giusta tutela e doverosa certezza operativa al personale operante.

Per quanto concerne la mancanza di limiti temporali, come ebbe modo di chiarire l'allora Ministro Vassalli al momento dell'approvazione del vigente codice di procedura penale, l'attività di PG della polizia locale è svolta in base al dettato del citato articolo 5 della legge n. 65 del 1986, che richiama il terzo comma dell'*ex* articolo 221 (oggi articolo 57) del codice di procedura penale e, congiuntamente, è svolta in base al comma 2 del citato articolo 57. Questo comporta che per i reati di competenza ai sensi del comma 3 dell'articolo 57 il personale della polizia locale non ha limiti temporali né come agente di PG né come ufficiale, ma ha solo limiti di materia (mai individuati perché risulta impossibile); invece, contemporaneamente, come agente di PG (quali sono tutti gli appartenenti alla polizia locale di qualsiasi grado), ai sensi del comma 2 dell'articolo 57, non

ha limiti di materia, ma ha limiti temporali.

Come si evince chiaramente questa situazione, oltre che essere giuridicamente paradossale, crea enormi disservizi, dovuti anche a problemi interpretativi della funzione, risultando difficile nella pratica identificare l'attività da svolgere, quella senza limiti temporali, ma limitata solo ad alcune fattispecie di reati non meglio identificati, ai sensi del comma 3 dell'articolo 57, richiamato dall'articolo 5 della legge n. 65 del 1986, congiunta a quella generale per tutti i tipi di reati, ma limitata temporalmente, di cui al comma 2 dell'articolo 57.

Sarebbe quindi necessario togliere i vincoli temporali e di materia per tutelare al meglio l'interesse pubblico, anche perché la qualità parallela di agente di pubblica sicurezza in capo al personale di polizia locale non ha limitazione temporale (circolare del Ministero dell'interno n. 3 del 1987). In definitiva, l'agente di polizia locale può intervenire sempre per prevenire i reati, ma se è fuori servizio non può intervenire nella conseguente e connessa attività repressiva.

In riferimento alla territorialità, è giusto prevedere un ambito ordinario di attività per il personale della polizia locale, ma è altrettanto utile e necessario che le qualifiche di agente e di ufficiale di PG in capo al medesimo personale non abbiano una limitazione spaziale affinché, al pari degli appartenenti alle Forze di polizia dello Stato che operano secondo una giurisdizione territoriale ben definita ma possono intervenire in flagranza di reato in ogni località per garantire una maggiore tutela delle leggi e dei cittadini, anche gli appartenenti alla polizia locale possano coadiuvare l'opera delle istituzioni poste a tutela dei cittadini, intervenendo in caso di flagranza di reato, in particolar modo di quelli di maggior allarme sociale e che più minano la percezione e la condizione di sicurezza dei cittadini, in ogni ambito territoriale.

Inoltre, per quanto riguarda i corpi unificati di polizia locale o le interazioni tra i vari comandi di polizia locale, risulta anacronistico, arcaico, inefficace e obsoleto

che esista ancora un'inibizione spaziale di operatività.

Infine, l'agente di polizia locale che abita fuori della giurisdizione territoriale ove presta servizio, spesso prossima a quella di servizio, e che trovandosi fuori servizio sia chiamato a intervenire dai cittadini (perché conosciuto e individuato come agente) per evitare un danno o una situazione di pericolo, per impedire ulteriori conseguenze in caso di reato in flagranza, ovvero per evitare la commissione del reato stesso, si troverebbe a non poter intervenire con grande disappunto dei cittadini stessi, che non capirebbero l'impossibilità di agire perché basata su una motivazione irrazionale, andando sicuramente a indebolire pesantemente l'immagine, il prestigio e la dignità delle istituzioni, oltre che dell'operatore stesso.

2) Estensione della possibilità di portare la pistola in dotazione in ogni ambito territoriale.

È incomprendibile, infatti, che un agente di polizia locale possa andare armato, anche fuori servizio, in quanto agente di pubblica sicurezza, ma diventare un «fuori-legge» armato quando si trova fuori dal territorio della giurisdizione dove presta servizio.

Basti pensare al paradosso che i metronotte, in quanto in possesso di licenza per il porto di pistola, possono portare quest'ultima in ogni parte del territorio nazionale, per capire quanto inutile e dannoso, principalmente ai fini pubblici, sia mantenere questa norma.

Infine non è da trascurare il diritto alla difesa degli agenti di polizia locale, che potrebbero subire ritorsioni, riportando lesioni ovvero la morte, come già accaduto, a seguito dell'attività svolta, perché una volta trovatisi fuori del territorio di competenza non sono messi in condizione di tutelare la propria incolumità.

3) Accesso ai terminali di primo livello del Centro elaborazione dati (CED) interforze.

Tale accesso è necessario e improcrastinabile per non creare delle vere e proprie (incolpevoli) interruzioni di servizio durante i controlli stradali e altri controlli di

competenza che giornalmente sono svolti dalla polizia locale.

È necessario poter sapere nell'immediatezza del controllo se una persona è ricercata o se ha precedenti penali. Ciò può avvenire anche attraverso il comando di polizia locale del capoluogo di provincia, che si farà garante per i comandi di polizia locale della provincia stessa, o le sale operative dei commissariati ovvero delle stazioni dei carabinieri competenti per territorio, che potrebbero così facilmente fornire l'informazione richiesta.

È tragicomico che, ad oggi, fermando un veicolo, qualora si abbia il sospetto che uno dei soggetti trasportati possa essere ricercato, ovvero possa avere precedenti penali tali che la sua presenza nel luogo debba essere valutata, si possa effettuare solo il controllo dei documenti di guida e di circolazione e poi, magari solo dopo giorni, venire a conoscenza che aveva conti in sospeso con la giustizia: non c'è nessun interesse pubblico in tutto ciò.

È altresì auspicabile che i veicoli in dotazione alla polizia locale siano esentati dalle tasse di immatricolazione e automobilistiche e dal pedaggio autostradale e che gli apparati radiotrasmettenti siano esentati dal pagamento del canone di concessione delle frequenze radio in quanto strumenti indispensabili per poter svolgere il lavoro.

4) Contratto di lavoro a parte e *in specie*, nell'ambito del comparto regioni-enti locali.

Non è più procrastinabile un simile provvedimento (che è richiesto anche dalle organizzazioni sindacali confederali, oltre che da quelle autonome). Infatti, non è più possibile paragonare la specifica figura del personale di polizia locale a quella degli impiegati amministrativi dei comuni, delle province e delle città metropolitane: *status* e condizioni di lavoro completamente diversi, funzioni svolte per lo Stato e per altri enti, rispondenza funzionale diretta ad autorità extra comunali, *status* economico-giuridico *in species* mantenuto e, anzi, incentivato dallo *ius superveniens* nei confronti degli altri dipendenti degli enti locali.

È necessaria quindi una specifica individuazione di categorie (agenti, sottufficiali

e ufficiali) che non sono più assimilabili alle attuali categorie « C » e « D » previste per gli altri dipendenti amministrativi. Inoltre, al personale dei comandi di polizia locale si devono applicare, in materia previdenziale, assistenziale e infortunistica, le stesse disposizioni previste per le Forze di polizia nazionali e la disciplina vigente per la Polizia di Stato in materia di speciali elargizioni e di riconoscimenti per le vittime del dovere e per i loro familiari.

5) Dislocazione e organizzazione della polizia locale per distretti.

In virtù delle innovazioni apportate alla Costituzione dalla legge costituzionale n. 3 del 2001, le regioni hanno potestà in riferimento all'organizzazione delle strutture di polizia locale. A tale fine, come avvenuto in Veneto e in Emilia-Romagna, devono suddividere gli ambiti di operatività del territorio regionale in distretti e in tali ambiti creare corpi unici di polizia locale. Il parametro di riferimento per creare i corpi unici distrettuali deve ricercarsi nell'estensione territoriale, ma anche in una congrua e predeterminata dotazione di agenti, sottufficiali e ufficiali.

I corpi così organizzati opereranno nei territori dei comuni inseriti nei distretti e il comandante, o un suo delegato, intratterrà rapporti con tutti i rispettivi sindaci.

I comuni potranno *motu proprio* individuare nei loro organici personale di categoria « B » al quale assegnare i compiti di supporto per il controllo amministrativo di cui all'articolo 13 della legge n. 689 del 1981, dei divieti stabiliti dalle ordinanze e dai regolamenti locali, nonché dei divieti relativi alla circolazione stradale. Questi soggetti saranno incaricati, altresì, dei servizi di viabilità e di regolamentazione del traffico.

6) Inserimento del comandante del corpo di polizia locale del comune capoluogo di provincia quale membro effettivo nel comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica, presieduto dal prefetto. Quindi il sindaco partecipa al comitato quale autorità decisionale, politica e di governo *ratione materiae* e il comandante della polizia locale quale autorità tecnica di riferimento, in analogia a quanto già avviene per il prefetto e il questore.

Il sindaco della città capoluogo di provincia e il relativo comandante fungeranno, poi, da coordinamento, da collettore e da catalizzatore, *ratione officii*, per i comuni e per i comandi di polizia locale della provincia. Ciò comporterà, *pre* e *post* le riunioni del citato comitato provinciale, una conferenza con i sindaci della provincia (per il sindaco) e con i comandanti dei corpi di polizia locale dei comuni della provincia (per il comandante del corpo del comune capoluogo) per concordare (*pre*) le modalità di interazione con gli organi dello Stato in base alle esigenze di ogni comune relative all'adozione di provvedimenti e all'erogazione di servizi quanto più possibile uniformi, e (*post*) per informare sulle decisioni generali e applicabili *erga omnes*, concordate in sede del medesimo comitato provinciale, onde porre in essere le azioni e i servizi conseguenti in maniera quanto più uniforme possibile, ferma restando comunque l'autonomia organizzativa di ogni singolo ente e di ogni comando di polizia locale, organizzato in distretti autonomi.

Infine è da valutare l'inserimento (*recitius*, l'annoveramento), fermo restando il proprio ordinamento, delle Forze di polizia locale nell'ambito della legge n. 121 del 1981, tra le forze chiamate anche alla tutela dell'ordine pubblico.

PROPOSTA DI LEGGE

CAPO I

PRINCIPI GENERALI

ART. 1.

(Oggetto).

1. La presente legge disciplina, ai sensi dell'articolo 118, terzo comma, della Costituzione, le forme di coordinamento tra lo Stato e le regioni nelle materie di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera *h*), della Costituzione.

2. La presente legge reca, altresì, disposizioni per la polizia locale, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera *p*), della Costituzione.

3. I comuni, le province, le città metropolitane, le regioni e lo Stato, nell'ambito delle rispettive competenze e sulla base degli accordi di cui all'articolo 6, concorrono a realizzare politiche integrate per la sicurezza delle persone e delle comunità.

4. La presente legge si applica alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano, in conformità con gli statuti speciali e con le relative norme di attuazione, nonché con l'articolo 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.

ART. 2.

(Definizioni).

1. Ai fini della presente legge si intendono:

a) per «sicurezza urbana», il complesso dei beni giuridici, economici e sociali sui quali si fondano, nell'ambito delle comunità locali, la convivenza civile e la coesione sociale delle rispettive popolazioni e la salvaguardia degli interessi e dei valori connessi;

b) per « politiche locali per la sicurezza », le azioni finalizzate a promuovere la sicurezza urbana e la vivibilità nei centri urbani e nel territorio regionale, esercitate attraverso le competenze proprie dei comuni, delle province, delle città metropolitane e delle regioni;

c) per « politiche integrate per la sicurezza », le azioni volte a integrare le politiche locali per la sicurezza poste in essere dagli enti locali e dalle regioni con la responsabilità e la competenza esclusiva dello Stato in materia di ordine pubblico e sicurezza.

ART. 3.

(Potere di ordinanza del sindaco).

1. All'articolo 54 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 4 è sostituito dal seguente:

« 4. Il sindaco, quale ufficiale del Governo, adotta, con atto motivato e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico, provvedimenti contingibili e urgenti al fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli che minacciano la sicurezza urbana e l'incolumità pubblica intesa quale integrità fisica della popolazione. Tali provvedimenti sono preventivamente comunicati al prefetto anche ai fini della predisposizione degli strumenti ritenuti necessari alla loro attuazione. Le violazioni di tali ordinanze sono punite ai sensi dell'articolo 650 del codice penale »;

b) il comma 4-*bis* è sostituito dal seguente:

« 4-*bis*. Ai sensi del comma 4, il sindaco interviene per prevenire e contrastare:

a) le situazioni urbane di degrado o di isolamento che favoriscono l'insorgere di fenomeni criminosi, quali lo spaccio di stupefacenti, lo sfruttamento della prostituzione, l'accattonaggio con impiego di mi-

norì e disabili e i fenomeni di violenza legati anche all'abuso di alcool;

b) le situazioni dalle quali possono derivare comportamenti quali il danneggiamento del patrimonio pubblico e privato o che impediscono la fruibilità di tale patrimonio e determinano lo scadimento della qualità urbana;

c) l'incuria, il degrado e l'occupazione abusiva di immobili idonei a favorire le situazioni indicate alle lettere *a)* e *b)*;

d) le situazioni che costituiscono intralcio alla pubblica mobilità o che alterano il decoro urbano, in particolare quelle di abusivismo commerciale e di illecita occupazione di suolo pubblico;

e) i comportamenti che, per le modalità con cui si manifestano, turbano gravemente il libero utilizzo degli spazi pubblici o la finalità cui sono destinati ovvero che rendono difficoltoso o pericoloso l'accesso ad essi, quali la prostituzione su strada o l'accattonaggio molesto ».

ART. 4.

(Regolamenti comunali di sicurezza urbana).

1. I consigli comunali adottano, ai sensi dell'articolo 7 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e nel rispetto della legislazione statale e regionale, i regolamenti di sicurezza urbana nell'ambito degli strumenti per realizzare le politiche locali per la sicurezza di cui all'articolo 54, comma 4-*bis*, del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000, come da ultimo sostituito dall'articolo 3 della presente legge, prevedendo gli obblighi e i divieti necessari per migliorare le condizioni di vivibilità nei centri urbani, la convivenza civile e la coesione sociale.

2. Fuori dei casi rientranti nelle ordinanze contingibili e urgenti di cui all'articolo 54, comma 4, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, come sostituito dall'articolo 3 della presente legge, i regolamenti di sicurezza urbana sono finalizzati a prevenire e a con-

trastare i fenomeni di degrado urbano e possono prevedere obblighi e divieti:

a) per assicurare l'uso e il mantenimento del suolo pubblico, la piena fruizione dello spazio pubblico, il decoro urbano, la tutela della quiete pubblica e la tranquillità della vita delle persone;

b) per prevenire e per rimuovere le condizioni ambientali e sociali che possono favorire l'insorgere di fenomeni dannosi per le popolazioni locali sotto il profilo della criminalità e dell'emergenza igienico-sanitaria.

3. Nell'ambito delle politiche locali per la sicurezza, per le violazioni delle disposizioni dei regolamenti comunali di sicurezza urbana si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 50 euro a 10.000 euro. Tali regolamenti possono, altresì, contenere sanzioni amministrative accessorie non pecuniarie quali:

a) la confisca delle cose che sono servite o sono state destinate a commettere la violazione e delle cose che ne sono il prodotto, ovvero delle cose la cui fabbricazione, uso, porto, detenzione o alienazione costituisce violazione amministrativa;

b) la privazione o la sospensione di facoltà e diritti derivanti da provvedimenti dell'amministrazione;

c) l'imposizione di obblighi di compiere ovvero di sospendere o cessare una determinata attività;

d) il ritiro di titoli autorizzativi o di atti di assenso comunque denominati.

CAPO II

POLITICHE INTEGRATE PER LA SICUREZZA

ART. 5.

(Promozione delle politiche integrate per la sicurezza).

1. Il sindaco, il presidente della provincia e il presidente della città metropolitana,

nell'ambito delle rispettive attribuzioni e ai fini della realizzazione delle politiche integrate per la sicurezza:

a) promuovono, d'intesa con il prefetto, gli accordi di cui all'articolo 6, commi 1 e 2;

b) concordano, su richiesta motivata dell'autorità di pubblica sicurezza, le modalità di collaborazione delle forze di polizia locale con le Forze di polizia dello Stato per specifiche operazioni o progetti in materia di sicurezza ovvero a seguito degli accordi di cui all'articolo 6, commi 1 e 2.

2. Il Ministro dell'interno, d'intesa con i presidenti delle regioni interessate, su richiesta degli stessi, può altresì promuovere la conclusione di accordi quadro per il coordinamento, nei territori regionali, delle politiche integrate per la sicurezza.

ART. 6.

(Accordi in materia di politiche integrate per la sicurezza).

1. I comuni, anche in forma associata, le province e le città metropolitane possono stipulare accordi locali con il prefetto del capoluogo di provincia, nei seguenti settori di intervento:

a) scambio informativo e realizzazione di sistemi informativi integrati tra i corpi di polizia locale e le Forze di polizia dello Stato presenti sul territorio;

b) interconnessione, a livello territoriale, delle sale operative dei corpi di polizia locale con le sale operative delle Forze di polizia dello Stato e regolamentazione per l'utilizzo in comune di sistemi di sicurezza tecnologica finalizzati al controllo delle aree e delle attività a rischio;

c) collaborazione tra le Forze di polizia dello Stato e i corpi di polizia locale, secondo le rispettive competenze, ai fini del controllo del territorio anche mediante l'integrazione degli interventi di emergenza e delle eventuali altre attività;

d) collaborazione tra le Forze di polizia dello Stato e i corpi di polizia locale, anche attraverso specifici piani di intervento, in ordine alla prevenzione e al contrasto dei fenomeni di cui al comma 4-*bis* dell'articolo 54 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, come sostituito dall'articolo 3 della presente legge;

e) formazione e aggiornamento professionali integrati per gli operatori dei corpi di polizia locale e delle Forze di polizia dello Stato nonché per altri operatori che cooperano allo sviluppo delle politiche per la sicurezza urbana.

2. Gli accordi di cui al comma 1 possono altresì riguardare i seguenti settori di intervento:

a) cooperazione per la partecipazione a iniziative e a progetti promossi dall'Unione europea;

b) cooperazione in ordine alla riqualificazione e al risanamento di edifici dismessi o di aree urbane degradate;

c) comunicazione pubblica ai fini della promozione di una cultura del dialogo e della legalità;

d) ogni altra attività ritenuta funzionale alla realizzazione delle politiche integrate per la sicurezza.

3. Le regioni, nell'ambito delle proprie competenze e nel rispetto dei principi di sussidiarietà e di adeguatezza, possono stipulare accordi con il Ministero dell'interno nei settori di intervento di cui ai commi 1 e 2.

ART. 7.

(Raccordo istituzionale per l'attuazione delle politiche integrate per la sicurezza).

1. I soggetti che hanno stipulato gli accordi di cui ai commi 1 e 3 dell'articolo 6 procedono, con cadenza almeno semestrale, anche in sede di comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica, nel rispetto dell'articolo 20 della legge 10

aprile 1981, n. 121, alla verifica dello stato di attuazione degli stessi accordi.

2. In relazione ai risultati della verifica di cui al comma 1, i soggetti che hanno stipulato gli accordi di cui all'articolo 6 adottano le iniziative necessarie al fine di conseguire il raggiungimento degli obiettivi fissati negli accordi stessi.

3. Alla verifica di cui al comma 1 possono concorrere, previa intesa tra i sottoscrittori degli accordi, anche altri soggetti interessati ai singoli interventi in discussione.

4. La Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, di seguito denominata « Conferenza unificata », svolge un'azione di monitoraggio degli accordi di cui all'articolo 6 attraverso un comitato tecnico paritetico composto da tre rappresentanti designati dal Ministero dell'interno e da tre rappresentanti, rispettivamente, delle regioni, delle province e dei comuni designati dalla Conferenza unificata.

ART. 8.

*(Attività di informazione
a livello territoriale).*

1. Ai fini dell'attuazione delle politiche integrate per la sicurezza i comuni, le province, le città metropolitane, le regioni e lo Stato, anche al di fuori degli accordi di cui all'articolo 6, si scambiano reciproche informazioni sui principali aspetti delle attività di propria competenza e, in particolare, sulle caratteristiche degli illeciti e dei fenomeni che generano degrado e insicurezza.

ART. 9.

(Conferenza regionale).

1. In ogni regione si svolge, con cadenza almeno annuale, una conferenza regionale in materia di sicurezza integrata.

2. La conferenza regionale, presieduta dal Ministro dell'interno quale autorità nazionale di pubblica sicurezza, o da un suo delegato, è convocata dallo stesso Ministro,

previa intesa con il presidente della regione in merito alla definizione dell'ordine del giorno. Il Ministro dell'interno e il presidente della regione individuano i soggetti che partecipano alla conferenza.

CAPO III

NORME PER IL COORDINAMENTO TRA LE FORZE DI POLIZIA DELLO STATO E LE FORZE DI POLIZIA LOCALE

ART. 10.

(Funzioni di polizia locale).

1. Al fine di tutelare la sicurezza urbana e la qualità della vita locale, le funzioni di polizia locale comprendono l'insieme delle attività di prevenzione e di contrasto delle situazioni e dei comportamenti in contrasto con le leggi statali o regionali e con i regolamenti locali.

2. Il personale che svolge servizio di polizia locale, nell'ambito del territorio di competenza, esercita le funzioni di:

a) polizia amministrativa locale;

b) polizia giudiziaria, ai sensi dell'articolo 55 del codice di procedura penale;

c) polizia stradale, ai sensi dell'articolo 11 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285:

d) pubblica sicurezza;

e) polizia tributaria, per il contrasto dell'evasione fiscale nell'ente di appartenenza e per la partecipazione all'accertamento fiscale e contributivo erariale, d'intesa con l'Agenzia delle entrate.

3. Le funzioni di polizia amministrativa locale spettano ai comuni, alle province e alle città metropolitane in conformità all'articolo 118, primo comma, della Costituzione. Lo Stato e le regioni, secondo le rispettive competenze, provvedono con legge a conferire le funzioni necessarie per l'attuazione del secondo comma dell'articolo 118 della Costituzione. Sono comunque fatte salve, fino all'adozione di una diversa disciplina, le disposizioni di legge vigenti re-

lative all'attribuzione di specifiche funzioni di polizia amministrativa locale.

4. Competono ai comuni, alle province e alle città metropolitane anche le funzioni di polizia amministrativa locale consistenti in attività di accertamento di illeciti amministrativi e nell'irrogazione delle relative sanzioni.

ART. 11.

(Qualifiche del personale di polizia locale).

1. Al personale della polizia locale sono attribuite le seguenti qualifiche:

- a) agenti;
- b) sottufficiali;
- c) ufficiali;
- d) ufficiali superiori;
- e) ufficiali dirigenti.

2. Con regolamento adottato con decreto del Ministro dell'interno, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i distintivi di grado, mutuati da quelli militari, degli appartenenti alle Forze di polizia locale per tutto il territorio nazionale e i criteri di acquisizione e di avanzamento nei gradi, in conformità alle qualifiche di cui al comma 1 del presente articolo.

3. Le qualifiche di cui al comma 1 sono acquisite di diritto all'atto dell'assunzione in ruolo o a seguito degli atti di approvazione dei successivi avanzamenti di carriera.

4. Al personale della polizia locale sono altresì attribuite le qualità di:

a) agente di polizia stradale, ai sensi dell'articolo 12 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285;;

b) agente di polizia giudiziaria, riferita agli agenti di polizia locale ai sensi dell'articolo 57, comma 2, lettera b), del codice di procedura penale, o di ufficiale di polizia giudiziaria riferita ai sottufficiali e

agli ufficiali di polizia locale ai sensi del citato articolo 57, comma 1, lettera *b-bis*), del medesimo codice, introdotta dall'articolo 27, comma 2, della presente legge;

c) agente di polizia tributaria.

5. Il prefetto, a seguito di comunicazione dell'organo di rappresentanza legale dell'ente di appartenenza, attribuisce al dipendente della polizia locale la qualità di agente di pubblica sicurezza entro sessanta giorni dalla suddetta comunicazione. Il prefetto nega l'attribuzione della qualità di agente di pubblica sicurezza qualora entro il citato termine accerti che il destinatario del provvedimento:

a) non goda dei diritti civili e politici;

b) sia stato condannato a pena detentiva per delitto non colposo;

c) sia stato sottoposto a misure di prevenzione;

d) abbia reso dichiarazione di obiezione di coscienza o non abbia revocato la stessa con le modalità previste dalla normativa vigente; *e)* sia stato espulso dalle Forze armate o dai corpi militarmente organizzati ovvero destituito o licenziato per giusta causa o per giustificato motivo soggettivo da pubblici uffici.

6. Il prefetto dichiara la perdita della qualità di agente di pubblica sicurezza qualora, anche successivamente al termine di cui al comma 5, accerti il venire meno di uno dei requisiti di cui al medesimo comma 5.

7. In caso di perdita della qualità di agente di pubblica sicurezza ai sensi del presente articolo il sindaco ovvero il presidente della provincia o della città metropolitana dichiara la perdita delle qualifiche di operatore di polizia locale di cui al comma 1.

8. Nel caso di cui al comma 7, l'operatore di polizia locale interessato non può più permanere nei ruoli della polizia locale.

9. Ai fini dell'uniforme qualificazione del personale delle Forze di polizia locale, le regioni provvedono a disciplinare l'effettivo

tuazione di uno specifico corso, con superamento di una prova finale, diversificato per le qualifiche di cui al comma 1, da tenere entro il termine del periodo di prova, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

10. Il comandante del corpo di polizia locale è responsabile verso il sindaco, il presidente della provincia, il presidente della città metropolitana o il presidente dell'ente in forma associativa fra enti locali, della disciplina, dell'addestramento, della formazione e dell'impiego tecnico-operativo degli appartenenti al corpo di polizia locale. Gli operatori di polizia locale sono tenuti a eseguire le direttive impartite dai superiori gerarchici nei limiti del loro stato giuridico e delle leggi.

11. Al personale della polizia locale compete esclusivamente lo svolgimento delle funzioni e dei compiti di polizia previsti dalla presente legge. I distacchi e i comandi possono essere consentiti esclusivamente se rientrano nelle funzioni di polizia locale e purché si applichi la disciplina dell'ente di appartenenza; la mobilità esterna tra enti diversi è consentita solo su richiesta del lavoratore e previo nulla osta dell'amministrazione di destinazione interessata.

ART. 12.

(Esercizio delle funzioni di polizia locale).

1. Ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera *p*), della Costituzione, i comuni singoli o associati, le province e le città metropolitane sono titolari delle funzioni di polizia amministrativa locale connesse alle competenze loro attribuite dalle regioni e dallo Stato. A tale fine costituiscono corpi di polizia locale a carattere comunale, intercomunale o provinciale.

2. I corpi di polizia locale sono entità organizzative unitarie e autonome dalle altre strutture organizzative degli enti locali e sono costituite dall'aggregazione di tutti i dipendenti comunali che svolgono, a vari livelli, i servizi di polizia locale. I corpi devono avere forma amministrativa e organizzativa dipartimentale. Il comandante del corpo deve, quale rappresentante di

vertice della struttura, mantenere in nome e per conto del corpo rapporti diretti, anche esterni, con le competenti autorità, con gli organi di stampa e con chiunque altro sia opportuno o necessario, in base alle disposizioni vigenti.

3. Il sindaco, il presidente della provincia e il presidente della città metropolitana o dell'ente in forma associativa fra enti locali, nell'esercizio delle funzioni di competenza, adottano i provvedimenti in materia di polizia amministrativa locale previsti dalle leggi e dai regolamenti.

4. In materia di polizia amministrativa locale, fatto salvo quanto stabilito ai sensi del comma 1, resta ferma la potestà legislativa regionale ai sensi di quanto previsto dall'articolo 117, quarto comma, della Costituzione. Tale competenza si esercita anche in ordine ai requisiti unitari per l'istituzione e l'organizzazione, anche in forma associata, dei corpi di polizia locale.

5. Qualora l'autorità giudiziaria disponga, con proprio provvedimento, che il personale della polizia locale svolga per determinate e specifiche indagini attività al di fuori del territorio di competenza, eventuali spese aggiuntive conseguenti alla missione stessa sono poste a carico del Ministero della giustizia, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

6. Il personale della polizia locale può essere applicato presso le procure della Repubblica, su disposizione del procuratore della Repubblica interessato, previo parere del comandante del corpo di polizia locale.

7. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 17, comma 1, della legge 26 marzo 2001, n. 128, nell'esercizio delle attività derivanti dagli accordi di cui all'articolo 6, comma 1, lettera *b*), della presente legge, il personale della polizia locale dipende dalla competente autorità di pubblica sicurezza, nel rispetto delle intese intercorse e per il tramite del comandante del corpo di polizia locale o di altro dipendente da questi delegato.

8. Durante il servizio di polizia locale sono ammesse operazioni esterne all'ambito territoriale di competenza, di iniziativa dei singoli, esclusivamente in caso di ne-

cessità dovuta alla flagranza dell'illecito commesso nel territorio di appartenenza, per risolvere situazioni contingenti ovvero per compiere attività investigative connesse a reati accertati nel territorio di competenza, previa tempestiva comunicazione all'autorità giudiziaria.

9. Ferma restando la disciplina regionale per le missioni del personale della polizia locale nel territorio regionale per l'esercizio delle funzioni di competenza, possono essere effettuate missioni esterne al territorio regionale esclusivamente:

a) per attività di collegamento, addestramento, aggiornamento o rappresentanza;

b) per soccorso in caso di calamità o disastri, d'intesa fra le amministrazioni interessate e previa comunicazione al prefetto competente per il territorio in cui si esercitano le funzioni;

c) per fornire ausilio ad altri corpi di polizia locale, in particolari occasioni stagionali o eccezionali, previa stipulazione di appositi accordi fra le amministrazioni interessate e previa comunicazione al prefetto competente per il territorio in cui si esercitano le funzioni.

ART. 13.

(Regolamenti del corpo di polizia locale).

1. I comuni, le province e le città metropolitane definiscono con proprio regolamento l'organizzazione del corpo di polizia locale nel rispetto della presente legge e dei parametri individuati dalle regioni, in base alle disposizioni vigenti.

2. I regolamenti degli enti locali di cui al comma 1 sono comunicati al Ministero dell'interno per il tramite del prefetto del capoluogo di provincia.

ART. 14.

(Funzioni e compiti delle regioni).

1. Al fine di definire requisiti unitari per l'istituzione e per l'organizzazione dei corpi di polizia locale, nonché per la qualifica-

zione del personale dei medesimi corpi, le regioni, nell'ambito della propria potestà legislativa in materia di polizia amministrativa locale, ai sensi dell'articolo 117, quarto comma, della Costituzione, disciplinano:

a) l'ordinamento della polizia locale;

b) le modalità e i tempi per l'istituzione dei corpi di polizia locale, individuandone i requisiti, fra i quali il numero minimo di operatori necessario per la costituzione del corpo stesso, che non può comunque essere inferiore a venti operatori di polizia, escluso il comandante;

c) le caratteristiche dei mezzi e degli strumenti operativi, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 20;

d) le caratteristiche delle uniformi e dei distintivi di grado per gli operatori di polizia locale della stessa regione, nonché i criteri generali concernenti l'obbligo e le modalità d'uso, fermo restando, per i distintivi di grado, quanto previsto dall'articolo 11, comma 2. Le uniformi devono essere tali da escludere la stretta somiglianza con le uniformi delle Forze di polizia dello Stato. Sulle uniformi deve essere riportata in modo visibile l'indicazione dell'ambito territoriale di esercizio delle funzioni;

e) le caratteristiche dei distintivi di riconoscimento diversi dai distintivi di grado, compresi quelli derivanti dall'anzianità di servizio, da particolari brevetti o abilitazioni riconosciuti a livello istituzionale, nonché da meriti sportivi o da atti di eroismo, rilasciati anche da associazioni riconosciute o con atti di pubbliche amministrazioni;

f) la formazione e l'aggiornamento professionale del personale neo assunto e di quello in servizio, mediante la costituzione di strutture formative regionali o interregionali per la polizia locale.

2. Le strutture formative di cui al comma 1, lettera f), del presente articolo garantiscono la formazione di cui all'articolo 11, comma 9, e all'articolo 17, comma 3. Esse organizzano, inoltre, corsi periodici di pre-

parazione ai concorsi per le assunzioni nella polizia locale; tali corsi possono essere anche interregionali.

3. Per l'attuazione delle disposizioni del comma 1 possono essere definiti, altresì, accordi in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

ART. 15.

(Funzioni associate di polizia locale).

1. Al fine di favorire il raggiungimento di requisiti organizzativi ottimali, nonché di migliorare l'efficienza, l'efficacia e l'economicità delle attività di polizia locale, le regioni promuovono e disciplinano l'istituzione di corpi di polizia locale intercomunale in forma associata, fatto salvo quanto previsto dal comma 3.

2. Le funzioni della polizia locale sono obbligatoriamente esercitate in forma associata da parte dei comuni con popolazione fino a 15.000 abitanti.

3. In caso di inottemperanza a quanto previsto dal comma 2 da parte degli enti interessati, la regione, con proprio atto, provvede alla costituzione del corpo di polizia locale intercomunale in forma associata.

ART. 16.

(Personale della polizia locale di altri enti).

1. Per il personale amministrativo di altri enti cui le regioni abbiano attribuito la funzione di polizia amministrativa locale, la regione può prevedere l'uso di un'apposita uniforme, distinta e non somigliante a quella della polizia locale. Tale personale opera con i poteri di cui all'articolo 13 della legge 24 novembre 1981, n. 689. Al medesimo personale è riconosciuta, altresì, la qualifica di agente di polizia giudiziaria ai sensi dell'articolo 57, comma 3, del codice di procedura penale, nonché, su conferimento da parte del prefetto, la qualità di agente di pubblica sicurezza, limitatamente alle competenze stabilite con legge regionale. Per il conferimento e per la revoca

della qualità di agente di pubblica sicurezza si applica al suddetto personale quanto previsto per gli operatori di polizia locale.

ART. 17.

(Elenchi di evidenza pubblica dei comandanti dei corpi di polizia locale).

1. Le regioni provvedono all'istituzione e all'aggiornamento di elenchi regionali di evidenza pubblica del personale della polizia locale avente i requisiti per ottenere l'incarico di comandante.

2. L'incarico di comandante, individuato ai sensi della normativa vigente, può essere attribuito solo a personale iscritto negli elenchi di cui al comma 1, esclusivamente proveniente dai ruoli della polizia locale.

3. L'idoneità per l'iscrizione negli elenchi di cui al comma 1 si consegue previo superamento di uno specifico corso formativo organizzato dalle regioni e disciplinato dalla Conferenza unificata entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, da riservare a tutti gli operatori di polizia locale in possesso di almeno un diploma di laurea di primo livello (L) alla medesima data di entrata in vigore. Nei ruoli della polizia locale si accede, come primo inquadramento, esclusivamente con la qualifica di agente. Per la copertura dei ruoli di sottufficiale, ufficiale, ufficiale superiore o ufficiale dirigente si procede ai sensi dell'articolo 91, comma 3, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e in attuazione di quanto previsto dall'articolo 70, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2011, n. 165.

4. In sede di prima attuazione della presente legge, sono considerati idonei e sono di diritto iscritti nell'elenco di cui al comma 1 i dipendenti della polizia locale con almeno cinque anni di servizio nei ruoli della polizia locale che, alla data di entrata in vigore della presente legge, svolgano l'incarico di comandante o di responsabile del servizio di polizia locale, municipale o provinciale ovvero presso enti locali organizzati in forme associative, o lo abbiano svolto anche con contratto a tempo determinato nell'ultimo decennio per al-

meno un anno consecutivo e provengano dai ruoli della polizia locale.

5. Le disposizioni del presente articolo non devono comportare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

ART. 18.

(Ausiliari del traffico e della sosta).

1. Il comma 133 dell'articolo 17 della legge 15 maggio 1997, n. 127, si interpreta nel senso che al personale ispettivo delle aziende esercenti il trasporto pubblico di persone spettano le funzioni previste dal comma 132 del medesimo articolo 17 per i dipendenti comunali, di prevenzione e di accertamento delle violazioni in materia di sosta e di fermata previste dagli articoli 6, 7, 40, 157, 158 e 188 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

2. Al fine di migliorare la circolazione stradale nei centri abitati e di ottimizzare i tempi di percorrenza del trasporto pubblico locale, garantendo la libera disponibilità di vie e di corsie ad esso riservate, il personale di cui al comma 1 del presente articolo può altresì disporre la sanzione accessoria della rimozione del veicolo ai sensi dell'articolo 159 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285. Il medesimo personale può inoltre accertare e contestare violazioni relative alla circolazione lungo le vie e le corsie riservate a determinate categorie di utenti, nonché alla fermata e alla sosta in aree riservate a particolari categorie di utenti.

3. Il personale di cui al comma 132 dell'articolo 17 della legge 15 maggio 1997, n. 127, appartenente a società di gestione dei parcheggi, procede all'accertamento e alla contestazione delle violazioni di cui agli articoli 6, 7, 157 e 158 del codice della strada di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, limitatamente alle aree oggetto di concessione e alle parti di strada di immediata adiacenza delle stesse aree. Ai fini dell'attuazione del citato comma 132 dell'articolo 17 della legge n. 127 del 1997, per aree oggetto di concessione si intendono le aree di circolazione, comunque limitrofe a quelle destinate al parcheggio.

4. Il personale di cui al presente articolo provvede all'accertamento e alla contestazione delle violazioni ivi previste mediante la redazione e la sottoscrizione del verbale di accertamento nelle forme e con le modalità stabilite dal codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285; tale verbale è un atto pubblico ai sensi dell'articolo 2699 del codice civile ed ha l'efficacia probatoria di cui all'articolo 2700 del medesimo codice.

5. Il personale di cui al presente articolo dipende operativamente, funzionalmente e gerarchicamente dal competente corpo di polizia locale. Al medesimo personale, anche appartenente ad organizzazioni di volontariato incaricate con atto formale dell'amministrazione locale di competenza, possono essere attribuite le funzioni di cui all'articolo 13 della legge 24 novembre 1981, n. 689.

ART. 19.

(Disposizioni in materia di sussidiarietà nelle funzioni di polizia stradale).

1. Al codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 11, comma 1, lettera b), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « dai quali sono derivate la morte o lesioni personali, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 12, comma 3-ter »:

b) all'articolo 12:

1) al comma 3-*bis*, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: « Con gli stessi limiti e nell'ambito del percorso di gara autorizzato, i medesimi servizi possono essere effettuati dalle persone abilitate a svolgere la scorta tecnica a competizioni ciclistiche di cui all'articolo 9, comma 6-*ter*. Le stesse persone possono svolgere servizi di viabilità e di scorta anche nell'ambito di manifestazioni podistiche. I controlli sul rispetto delle disposizioni impartite sono affidati agli organi di polizia stradale »;

2) dopo il comma 3-*bis* sono inseriti i seguenti:

« 3-*ter*. La rilevazione degli incidenti stradali diversi da quelli di cui all'articolo 11,

comma 1, lettera *b*), nonché i conseguenti servizi diretti a regolare il traffico possono essere effettuati dalle persone abilitate di cui al comma 3-*sexies* del presente articolo, che dipendono da imprese autorizzate dal prefetto. Il loro intervento è disposto dagli organi di polizia stradale a cui è comunicato l'incidente, ai quali devono essere trasmessi senza ritardo i rilievi effettuati e che provvedono ad accertare le eventuali violazioni e ad espletare, anche con l'ausilio e con l'assistenza dello stesso personale operante in prima fase, la procedura relativa al sinistro stesso.

3-quater. I servizi diretti a regolare il traffico di cui all'articolo 11, comma 1, lettera *c*), in occasione di lavori, depositi, fiere, spettacoli o altre manifestazioni che determinano l'occupazione totale o parziale della sede stradale, ovvero che incidono sulla circolazione nella strada, come definita dall'articolo 2, comma 1, possono essere effettuati da persone abilitate di cui al comma 3-*sexies*, che dipendono da imprese autorizzate dal prefetto. L'eventuale riscontro di violazioni da parte del personale abilitato è obbligatoriamente comunicato all'organo di polizia stradale dell'ente locale che ha autorizzato l'intervento. I controlli sul rispetto delle disposizioni impartite sono affidati agli organi di polizia stradale.

3-quinquies. Nell'ambito delle autostrade e delle relative pertinenze, i dipendenti delle società concessionarie delle autostrade possono accertare le violazioni relative alla sosta o alla fermata di cui agli articoli 6, 7, 157, 158, 175, 176 e 188, le violazioni del titolo II relative alla tutela delle strade, nonché quelle dell'articolo 167. La gestione dei verbali di contestazione redatti dalle persone abilitate è affidata agli uffici della polizia stradale.

3-sexies. Le persone di cui ai commi da 3-*bis* a 3-*quinquies* devono essere abilitate dal Ministero dell'interno. Con disciplinare tecnico, approvato con provvedimento dirigenziale del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, sono stabiliti i requisiti professionali e morali, i programmi e le modalità di effettuazione dell'attività di for-

mazione, le modalità di abilitazione e di esecuzione dei servizi, le caratteristiche dei veicoli e delle attrezzature che devono essere utilizzati per svolgere il servizio. Con lo stesso disciplinare può essere previsto che i soggetti abilitati debbano indossare, durante l'effettuazione dei servizi di cui ai commi da 3-bis a 3-quinquies, capi di vestiario uniformi e dispositivi di protezione individuale, le cui caratteristiche sono determinate dallo stesso disciplinare. Con il medesimo disciplinare sono stabilite le modalità di autorizzazione delle imprese da cui dipendono. Gli atti e i verbali di accertamento redatti dalle persone autorizzate di cui ai commi da 3-bis a 3-quinquies hanno l'efficacia probatoria di atto pubblico ai sensi degli articoli 2699 e 2700 del codice civile. Gli oneri economici relativi alla formazione, all'abilitazione e all'equipaggiamento dei soggetti di cui ai commi da 3-bis a 3-quinquies sono posti a carico degli interessati o delle imprese da cui dipendono. Gli oneri economici per gli interventi effettuati dai medesimi soggetti sono posti a carico dei richiedenti ».

2. All'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo le amministrazioni competenti provvedono nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

ART. 20.

(Armamento del personale della polizia locale).

1. Il personale della polizia locale, nello svolgimento del servizio, porta senza necessità di licenza le armi comuni da sparo in sua dotazione sia quando è in servizio, anche fuori dell'ambito territoriale dell'ente di appartenenza, sia quando non è in servizio, nell'ambito territoriale nazionale, per difesa personale. In ogni caso l'informazione relativa al possesso di armi comuni da sparo da parte del personale della polizia locale è inserita nel centro elaborazione dati (CED) del Ministero dell'in-

terno, di cui all'articolo 8 della legge 1° aprile 1981, n. 121.

2. Le modalità di porto delle armi di cui al comma 1 del presente articolo sono stabilite con regolamento, adottato con decreto del Ministro dell'interno, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sentiti gli organismi associativi di rappresentanza sindacale e professionale di categoria già costituiti e operanti da almeno dieci anni alla data di entrata in vigore della presente legge, entro novanta giorni dalla medesima data di entrata in vigore.

3. Con il regolamento di cui al comma 2 sono altresì stabiliti:

a) i requisiti soggettivi necessari per l'affidamento delle armi;

b) i casi di revoca o di sospensione dell'affidamento delle armi;

c) il numero e la tipologia delle armi in dotazione individuale e di reparto, compresi gli strumenti di autodifesa, individuati in relazione al tipo di servizio e con caratteristiche analoghe a quelle in uso alle Forze di polizia dello Stato;

d) le modalità di tenuta e di custodia delle armi;

e) i criteri per l'addestramento all'uso delle armi anche presso i poligoni autorizzati.

4. Il regolamento di cui al comma 2 individua e disciplina altresì la dotazione e il porto di strumenti di difesa personale diversi dalle armi comuni da sparo, quali lo sfollagente e gli *spray* antiaggressione.

ART. 21.

(Patente di servizio e veicoli targati polizia locale).

1. La patente di servizio è obbligatoria per condurre i veicoli in dotazione ai corpi di polizia locale.

2. Ai veicoli in dotazione ai corpi di polizia locale sono sempre rilasciate targhe speciali di immatricolazione, identificative dell'appartenenza alla polizia locale e re-

gistrate in un apposito elenco coperto da segreto d'ufficio; tali veicoli si possono condurre solo con la patente di servizio. È vietata ogni forma diversa di immatricolazione e di uso dei veicoli della polizia locale.

3. Nei casi di veicoli destinati a impieghi sotto copertura, oltre alla targa speciale di immatricolazione, debitamente custodita presso il corpo di polizia locale a cui è stata assegnata, è rilasciata un'altra targa avente caratteristiche uguali a quelle delle normali targhe di immatricolazione dei veicoli intestati a privati. Sul veicolo della polizia locale, in tale caso, è applicata solo quest'ultima targa.

ART. 22.

(Numero telefonico unico nazionale).

1. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è individuato, previa intesa in sede di Conferenza unificata, un numero unico nazionale a tre cifre per l'accesso alle sale operative dei corpi di polizia locale ed è disciplinato il suo utilizzo. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al periodo precedente, i gestori dei servizi di telefonia adottano le misure tecniche necessarie al trasferimento delle chiamate dirette al numero unico, provenienti dalle reti telefoniche fisse e mobili, ai centralini dei comuni nel cui territorio hanno origine per l'invio ai corpi di polizia locale competenti per territorio o a punti equivalenti, definiti dalle regioni, comprensive delle informazioni necessarie al successivo instradamento alle sale operative dei medesimi corpi.

ART. 23.

(Disposizioni in materia di contrattazione).

1. Il rapporto di lavoro del personale della polizia locale è disciplinato da uno specifico e autonomo contratto di lavoro nell'ambito del comparto delle regioni e

delle autonomie locali, di seguito denominato « comparto ».

2. In sede di contrattazione sono adottate apposite misure in grado di differenziare dagli altri dipendenti del comparto nonché di valorizzare le specificità delle strutture di polizia locale e l'articolazione funzionale del relativo personale. Al fine di tenere conto della specificità delle professionalità presenti nelle strutture della polizia locale e delle attività svolte dalle stesse nell'ambito del comparto sono costituite apposite sezioni, una per il personale dirigenziale e una per quello non dirigenziale, ai sensi dell'articolo 40, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. A tali sezioni sono destinate risorse finanziarie proprie. I criteri generali di rappresentatività di cui all'articolo 43 del citato decreto legislativo n. 165 del 2001, si applicano all'interno delle sezioni. Al personale della polizia locale è garantita la propria e separata rappresentanza unitaria mediante l'istituzione di specifici collegi elettorali, in conformità all'articolo 42, comma 10, del citato decreto legislativo n. 165 del 2001.

3. In sede di contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL) sono individuate le procedure per garantire agli operatori dei corpi intercomunali di polizia locale l'uniformità di trattamento. Qualora sia istituito un corpo intercomunale, la contrattazione integrativa per la polizia locale si svolge al livello della relativa struttura intercomunale.

4. Al fine di garantire le specificità della polizia locale e della relativa articolazione funzionale, nel rispetto dei principi dettati dal decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, la contrattazione integrativa per la polizia locale è basata su quote di salario accessorio definite dal CCNL, finanziate anche utilizzando fonti di finanziamento aggiuntive derivanti da entrate a specifica destinazione quali i proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie di qualunque natura, anche in deroga ai vincoli sul contenimento delle spese del personale.

ART. 24.

(Norme previdenziali e assicurative).

1. Al personale della polizia locale, nell'ambito dello specifico contratto di lavoro di cui all'articolo 23, si applicano tutte le prerogative, previdenze, assistenze, tutele e disposizioni previste per il personale delle Forze di polizia dello Stato. Nei procedimenti a carico del personale della polizia locale per fatti compiuti in servizio e relativi all'uso delle armi o di altro mezzo di coazione fisica si applica l'articolo 32 della legge 22 maggio 1975, n. 152. Si applica, altresì, la disciplina vigente per le Forze di polizia dello Stato in materia di speciali elargizioni e di riconoscimenti per le vittime del dovere e per i loro familiari.

2. Ai sensi dell'articolo 40 del testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, istituisce, con proprio decreto, una specifica classe di rischio per il personale della polizia locale adeguata ai compiti da esso svolti ed equivalente al trattamento previsto per gli appartenenti alle Forze di polizia dello Stato.

3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo si provvede, nel limite di una previsione di spesa complessiva pari alle necessità annue, a valere sulle risorse derivanti dall'incremento dello 0,1 per cento dell'addizionale regionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche di cui all'articolo 50, comma 2, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.

ART. 25.

(Accesso della polizia locale al CED del Ministero dell'interno e alle banche dati del pubblico registro automobilistico e della direzione generale per la motorizzazione).

1. Il personale delle Forze di polizia locale accede gratuitamente ai sistemi informativi automatizzati del pubblico regi-

stro automobilistico e della direzione generale per la motorizzazione del Dipartimento per i trasporti, la navigazione, gli affari generali ed il personale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e accede, in deroga all'articolo 9 della legge 1° aprile 1981, n. 121, alle informazioni del CED del Ministero dell'interno.

2. I collegamenti di cui al comma 1, anche tramite la rete informativa telematica dell'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI), sono effettuati con le modalità stabilite con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro della giustizia, sentiti l'ANCI e l'Unione delle province d'Italia (DPI).

3. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge sono apportate le occorrenti modificazioni al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1982, n. 378.

CAPO IV

NORME FINANZIARIE, TRANSITORIE E FINALI

ART. 26.

*(Disposizioni finanziarie,
transitorie e finali).*

1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, le regioni adeguano la propria normativa alle disposizioni della medesima legge.

2. Il personale della polizia locale in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, in possesso dei requisiti di cui all'articolo 11, mantiene le funzioni e le qualifiche possedute, fermo restando quanto previsto dal comma 3 del presente articolo.

3. Il personale della polizia locale in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge che ha esercitato il diritto di obiezione di coscienza e che non intende revocarla, ovvero che intende esercitarlo anche successivamente, è ricollocato nell'ambito della stessa amministrazione, anche con demansionamento ma a parità di trattamento economico, ovvero in altre am-

ministrazioni, se necessario con procedura di mobilità.

4. Al personale della polizia locale in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge spetta la patente di servizio di cui all'articolo 21, che è rilasciata entro sessanta giorni dalla medesima data di entrata in vigore, anche al personale a tempo determinato.

5. Al personale della polizia locale in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge è riconosciuto, *ad personam*, il distintivo di grado già indossato. Tale distintivo deve comunque essere conformato, qualora difforme, alla tipologia prevista dalla presente legge.

6. I comandanti dei corpi o dei servizi di polizia municipale che confluiscono in un corpo intercomunale di polizia locale ai sensi della presente legge mantengono i rispettivi distintivi di grado, anche *ad personam*, fermo restando quanto previsto dal comma 5.

7. Le qualità di cui all'articolo 11, comma 4, non danno luogo automaticamente al riconoscimento di nessun emolumento o indennità aggiuntivi rispetto al trattamento economico già stabilito, nell'ambito del contratto collettivo nazionale di lavoro, ai sensi dell'articolo 10 della legge 7 marzo 1986, n. 65, né all'equiparazione ai fini giuridici ed economici del personale appartenente ai corpi di polizia locale a quello di cui all'articolo 16 della legge 1° aprile 1981, n. 121, e all'articolo 31, comma 2, della legge 7 gennaio 1929, n. 4.

8. Al fine di assicurare l'attuazione dei provvedimenti per la realizzazione di politiche integrate per la sicurezza, nell'ambito delle risorse già destinate dalla contrattazione collettiva al finanziamento dei fondi per la contrattazione decentrata integrativa e, in ogni caso, nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di contenimento della spesa di personale e senza maggiori oneri per la finanza pubblica, al personale appartenente alle Forze di polizia locale che concorre a realizzare piani e programmi operativi volti a dare attuazione alle politiche integrate per la sicurezza può essere attribuita, in sede di contrattazione integrativa, un'indennità diretta a remune-

rare gli specifici rischi e i disagi correlati all'esercizio delle funzioni di cui all'articolo 10 della presente legge, anche derivanti dall'applicazione delle ordinanze adottate ai sensi dell'articolo 54 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, come da ultimo modificato dall'articolo 3 della presente legge. L'indennità può essere corrisposta in aggiunta alle specifiche indennità già previste per il predetto personale. Sono fatti salvi i contratti integrativi già stipulati in conformità al presente comma.

9. Al comma 1 dell'articolo 6 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, dopo le parole: « e soccorso pubblico » sono aggiunte le seguenti: « , nonché al personale che riveste la qualifica di operatore di polizia locale ».

10. Per la copertura dei posti delle dotazioni organiche dei corpi di polizia locale non si applicano i vincoli di assunzione di personale. Il personale assunto nei ruoli della polizia locale deve maturare un'anzianità di servizio di almeno dieci anni nei predetti ruoli, prima di poter fare richiesta di mutamento di profilo professionale e di collocazione nei ruoli amministrativi dell'ente di appartenenza. Sono fatti salvi i casi di malattie e di infortuni sul lavoro contratti in attività di servizio, che comportano l'impossibilità di operare nei ruoli della polizia locale.

ART. 27.

(Abrogazione e modifiche di norme).

1. La legge 7 marzo 1986, n. 65, è abrogata.

2. All'articolo 57 del codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, dopo la lettera b) è inserita la seguente:

« *b-bis*) gli ufficiali e i sottufficiali delle Forze di polizia locale »;

b) al comma 2, lettera b), le parole: « , nell'ambito territoriale dell'ente di appartenenza, le guardie delle province e dei

comuni quando sono in servizio » sono sostituite dalle seguenti: « gli agenti di polizia locale ».

3. All'articolo 636, comma 1, del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « nonché nelle Forze di polizia locale ».

4. All'articolo 3, comma 2, primo periodo, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, dopo le parole: « delle Forze armate e di Polizia » sono inserite le seguenti: « dello Stato e dei corpi di polizia locale ».

5. All'articolo 24, comma 6, lettera *c*), della legge 7 agosto 1990, n. 241, dopo le parole: « dell'ordine pubblico » sono inserite le seguenti: « nonché all'adozione e all'attuazione delle ordinanze contingibili e urgenti adottate ai sensi dell'articolo 54, comma 4, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 ».

6. All'articolo 20, secondo comma, della legge 1° aprile 1981, n. 121, le parole: « e del Corpo forestale dello Stato, » sono sostituite dalle seguenti: « del Comando unità per la tutela forestale, ambientale e agroalimentare e dal comandante del corpo di polizia locale del comune capoluogo, ».

